



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice PAOLA CRISANTI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura all'udienza del 7 aprile 2021, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 18912 r.a.c.c. 2019, vertente

TRA

CONFINTESA POSTE, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro tempore, signor Vincenzo Cerullo, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Raffo, presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce dell'atto introduttivo;

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Europa n. 190, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Arturo Maresca che la rappresenta



e difende per procura rilasciata dal dott. Pierangelo Scappini, procuratore di Poste Italiane S.p.a., giusta delega allegata al ricorso introduttivo;

RESISTENTE

OGGETTO: trattenute sindacali;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29 maggio 2019 e ritualmente notificato, CONFINTESA POSTE, in persona del Segretario Generale si rivolgeva a questo Tribunale chiedendo di: “accertare e dichiarare - ai sensi e per gli effetti degli art. 1260 e ss. Cod. Civ. e/o delle disposizioni della parte prima dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza (cd. “testo unico sulla rappresentanza”) sottoscritto in data 10 gennaio 2014 espressamente recepito e richiamato nel CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE sottoscritto in data 30 novembre 2017 e nell’Accordo sindacale sottoscritto da POSTE ITALIANE SPA in data 8 maggio 2019 - il diritto di CONFINTESA POSTE di conseguire il pagamento della quota associativa mediante trattenuta sulla retribuzione mensile dei propri associati ed il corrispondente obbligo di POSTE ITALIANE SPA di effettuare la relativa trattenuta sulla retribuzione mensile dei dipendenti associati all’O.S. ricorrente ed il conseguente versamento a favore di CONFINTESA POSTE; b) per l’effetto dell’accertamento di cui al precedente punto a) accertare e dichiarare l’inadempimento di POSTE ITALIANE SPA all’obbligo di effettuare, con decorrenza dal mese di gennaio 2019, le trattenute della quota associativa dovuta a CONFINTESA POSTE sulla retribuzione mensile dei signori _____

_____ e all’obbligo di effettuare, sempre con decorrenza dal mese di gennaio 2019, il versamento di dette trattenute a favore di CONFINTESA POSTE, con l’adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge; condannare



POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, a favore di CONFINTESA POSTE, delle quote associative maturate e maturande, con decorrenza dal mese di gennaio del 2019, in relazione alle deleghe rilasciate dei signori _____

_____, quote associative da quantificarsi per ogni dipendente iscritto a CONFINTESA POSTE in misura pari allo 0,80% della retribuzione tabellare mensile corrente per tredici mensilità, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge; c) in ogni caso, accertare e dichiarare che l'inadempimento di POSTE ITALIANE SPA all'obbligo di effettuare la trattenuta della quota associativa sulla retribuzione mensile dei dipendenti associati all'O.S. ricorrente e all'obbligo di effettuare il versamento di dette trattenute a favore dell'O.S. ricorrente costituisce condotta antisindacale idonea a pregiudicare e limitare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali di CONFINTESA POSTE.

A sostegno di quanto domandato deduceva di essere una Organizzazione Sindacale e di avere, in quanto tale, in virtù della sua adesione all'accordo interconfederale del 29 giugno 2011, al Protocollo di intesa del 31 maggio 2013 e all'accordo interconfederale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, il diritto a quanto sopra specificato, rilevando che la convenuta, si era rifiutata di effettuare la trattenuta sulla retribuzione mensile dei dipendenti associati ad essa organizzazione sindacale, ponendo così in essere una condotta antisindacale. Concludeva, pertanto, nel senso sopra riportato.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l'azienda convenuta, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Giudice del lavoro adito e chiedendo, sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di



legittimazione attiva; nel merito, chiedeva di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, sfornito di allegazione e prova.

Istruita la causa in via documentale la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va in primo luogo osservato che il fatto che parte ricorrente nelle proprie conclusioni chieda di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta invocando l'art. 1260 c.c., non esclude la competenza del Giudice del lavoro, in quanto viene in ogni caso domandato anche l'accertamento della natura antisindacale della condotta tenuta dalla convenuta, materia che pacificamente rientra tra quelle attribuite alla competenza del Giudice del lavoro ex artt. 414 e ss. c.p.c. laddove, come nel caso di specie, non sia possibile l'utilizzo della specifica tutela di cui all'art. 28 l. 300/1970 (v. Cass. 19272/2017).

Per quanto riguarda l'asserita mancanza di interesse della organizzazione ricorrente al presente ricorso, eccepita dalla convenuta, occorre rilevare che, sebbene sia vero che l'art. 26 dello Statuto dei lavoratori preveda esclusivamente in capo ai lavoratori il diritto di raccogliere i contributi sindacali, tenuto conto che, nel caso di specie, la cessione è già avvenuta, non può essere negato l'interesse della ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta antisindacale posta in essere da Poste, con conseguente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi all'O.S. ricorrente.

Venendo al merito del ricorso, premesso che non è controverso che il contratto nazionale di categoria preveda unicamente l'obbligo di versare i contributi da parte dei lavoratori iscritti ai sindacati firmatari del contratto collettivo, occorre valutare se nel caso di specie sussistano altre fonti sulla scorta delle quali può ritenersi sussistente il predetto obbligo.

Dopo l'abrogazione del 2 e 3 comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in esito al referendum dell'11 giugno 1995, infatti, la possibilità di configurare come antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di eseguire le ritenute, può trovare



fondamento esclusivamente nella violazione di un impegno o accordo tra datore di lavoro e OO.SS.

Parte ricorrente deduce, sotto questo profilo, di aver aderito, a partire dal 11.9.2015 al c.d. “Testo unico sulla rappresentanza” del 10.1.2014, il quale prevede che “...Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo nonché dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013”. Al contrario di quanto dedotto dalla resistente la disposizione citata non richiede alcun onere aggiuntivo oltre all’adesione al predetto accordo e tanto meno la preventiva misurazione e certificazione della rappresentanza del sindacato. Per tali ragioni può dirsi sussistente un obbligo di Poste Italiane S.p.a. di accettare le deleghe dei lavoratori e conseguentemente di effettuare le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore della predetta O.S.

Altra questione sollevata dalla convenuta riguarda l’inquadramento dell’istituto in esame nell’ambito della cessione di credito ovvero in quello della delegazione di pagamento, con rilevanti conseguenze concernenti il consenso del datore di lavoro, necessario solo nell’ultima ipotesi.

L’argomento, come noto, è stata affrontata dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 28269 del 2005, a cui questo Tribunale si richiama integralmente. Nella pronuncia è stato evidenziato che “i lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali, da accreditare al sindacato stesso, attraverso lo strumento della cessione del credito, che non richiede, in via generale, il consenso del debitore, a meno che la stessa cessione non comporti, in concreto, a carico del datore di lavoro, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 c.c. e 1375 c.c. Al di fuori dell’ipotesi suddetta, il rifiuto dell’azienda di effettuare tali versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l’acquisizione, da parte del sindacato, dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria



attività”. Tale assunto, ad avviso di questo Giudice non può essere messo in discussione nemmeno sulla scorta dell’ulteriore argomento sollevato da parte convenuta, secondo cui la cessione della retribuzione non è in ogni caso possibile stante la previsione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180, che autorizza la cessione della retribuzione esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 5 del decreto n. 180/50 e, cioè, nel caso del rimborso di prestiti. La legge finanziaria per il 2005 (L.30 dicembre 2004 n. 311) invero, ha esteso ai dipendenti privati il d.p.r. n. 180/1950; la sentenza delle Sezioni Unite sopra citata ha espressamente rilevato che la modifica normativa de qua non era stata presa in considerazione, *ratione temporis*, nella soluzione fornita dalla sentenza n. 28269/2005. Tuttavia, nonostante gli artt. 15 e 53 del D.P.R. sopra richiamato consentano la cessione del credito solo in favore degli istituti di credito ivi indicati, tali norme devono essere interpretate sistematicamente, potendosi ritenere sulla scorta del combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53, che la predetta limitazione operi solo nel caso di erogazione di prestiti. Come rilevato al riguardo dalla Suprema Corte sentenza 17 febbraio 2012, n. 2314. “Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie. Al contrario, l'art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari. Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del



resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo." Conseguentemente, anche la relativa eccezione proposta dalla società resistente deve essere respinta.

L'ultima questione sollevata dalla parte convenuta concerne il difetto di allegazione e prova della lesione o limitazione della libertà o sindacale di parte ricorrente per effetto della condotta in discussione nel presente procedimento.

Per avvalorare la propria tesi, parte convenuta rileva che, in ogni caso, "qualunque organizzazione sindacale possa ottenere direttamente dai propri aderenti il pagamento della quota di iscrizione senza necessità di cooperazione da parte del datore di lavoro (con i mezzi più svariati ed immediati, si pensi, giusto per fare un esempio, a mezzi di pagamento come Paypal)."

Ritiene questo Giudice che nel caso in esame non sussiste alcuna necessità di fornire la prova né di allegare il danno derivante dalla condotta tenuta Poste ITALIANE SPA, non essendo ciò in alcun modo necessario, una volta provata la violazione dell'obbligo derivante dal Testo Unico sulla rappresentanza. Tale violazione costituisce infatti un comportamento per sua stessa natura antisindacale, essendo scontata la maggiore difficoltà delle OO.SS. nel dover ottenere il versamento delle quote associative individualmente e direttamente da ogni singolo lavoratore. Per tali motivi nel caso di specie non è necessaria la specifica allegazione né la prova di alcun



danno, e tantomeno la previa dimostrazione di aver tentato di ottenere il pagamento dai propri iscritti.

Alla luce delle considerazioni svolte, la condotta tenuta dalla Società resistente deve essere ritenuta antisindacale e la resistente va pertanto condannata ad effettuare le trattenute richieste dagli aderenti all'O.S. Confindustria Poste a far data dal mese di gennaio 2019. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:

accerta e dichiara il diritto di CONFINTESA POSTE di conseguire il pagamento della quota associativa mediante trattenuta sulla retribuzione mensile dei propri associati ed il corrispondente obbligo di POSTE ITALIANE SPA di effettuare la relativa trattenuta sulla retribuzione mensile dei dipendenti associati all'O.S. ricorrente nonché di versare la somma trattenuta in favore di CONFINTESA POSTE;

accerta e dichiara l'obbligo di POSTE ITALIANE SPA di effettuare, con decorrenza dal mese di gennaio 2019, le trattenute della quota associativa dovuta a CONFINTESA POSTE sulla retribuzione mensile dei dipendenti signori [REDACTED]

[REDACTED] e l'obbligo di effettuare, sempre con decorrenza dal mese di gennaio 2019, il versamento di dette trattenute in favore di CONFINTESA POSTE;



condanna POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento, a favore di CONFINTESA POSTE, delle quote associative maturate con decorrenza dal mese di gennaio del 2019, in relazione alle deleghe rilasciate dei signori _____

_____, quote associative da quantificarsi per ogni dipendente iscritto a CONFINTESA POSTE in misura pari allo 0,80% della retribuzione tabellare mensile corrente per tredici mensilità, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, con l'adozione di ogni relativo e consequenziale provvedimento di legge;

condanna POSTE ITALIANE SPA al pagamento delle spese processuali in favore di CONFINTESA POSTE, che liquida in € 3.700,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 7 aprile 2021

IL GIUDICE

Paola Crisanti

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Vera Colella (Magistrato Ordinario in Tirocinio)

